

COMUNE DI BIVONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI



COMUNE DI BIVONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DIPARTIMENTO 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Regolamento per la gestione e l'uso degli Impianti Sportivi Comunali

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 52 del 30/12/2021

COMUNE DI BIVONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Attività sportive
- Art. 4 - Competenze
- Art. 5 - Pianificazione dell’attività

TITOLO II
MODALITÀ PER L’USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 6 - Modalità di gestione degli impianti
- Art. 7 - Vigilanza
- Art. 8 - Tipologia degli affidamenti

TITOLO III
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

- Art. 9 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

TITOLO IV
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

- Art. 10 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

TITOLO V
CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 11 - Concessione in uso
- Art. 12 - Iter di concessione in uso
- Art. 13 - Rinuncia, sospensione e revoca della concessione in uso
- Art. 14 - Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive

TITOLO VI
CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 15 Affidamento in gestione gratuita ex art. 5 del D. Lgs n. 38/2021

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 16 Pubblicazione e Trattamento dei dati
- Art. 17 Entrata in vigore e norme di rinvio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale compresi quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici e le relative attrezzature sono destinati esclusivamente ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

3. Ai sensi dall'art. 6 del D.Lgs. n. 38/2021, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.

4. Il presente regolamento si applica agli impianti sportivi di proprietà comunale, insistenti sul territorio, come da elenco che segue:

- Stadio comunale;
- Piscina comunale;
- Campo di Padel;
- Palestra scolastica comunale presso il plesso "G. Meli" di Bivona;
- Impianti sportivi che verranno realizzati sul territorio comunale.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive secondo le regole del CONI;
- b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo secondo le regole del CONI;
- c) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
- d) per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
- f) per impianti a rilevanza economica, quelli in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

g) per impianti privi di rilevanza economica, quelli non grado di produrre utili.

Art. 3 - Attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

- a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
- b) attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

Art. 4 - Competenze

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:

- a) il Consiglio comunale, con l'approvazione del presente regolamento ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, formula gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
- b) la Giunta comunale:
 - definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti;
 - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti;
 - all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, classifica altresì l'eventuale rilevanza economica degli impianti prendendo atto delle risultanze della relazione istruttoria dell'ufficio competente al quale spetta l'accertamento della sussistenza o meno della rilevanza economica degli impianti;
 - individua i criteri generali per l'assegnazione in uso degli impianti/spazi;
 - approva gli schemi di convenzione di cui al presente regolamento;
 - svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
- c) il Responsabile del Dipartimento competente (Responsabile del Servizio Patrimonio o altro responsabile individuato dalla Giunta):
 - individua i criteri specifici per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti e li propone alla Giunta;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi, e la sottopone all'approvazione della Giunta;
- esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi;
- adotta i provvedimenti di concessione in uso, nel rispetto dei criteri e della programmazione approvata dalla Giunta e tutti gli altri atti gestionali;
- adotta le determinazioni a contrarre per l'affidamento degli impianti con rilevanza economica.

Art. 5 - Pianificazione dell'attività

1. Annualmente la Giunta Comunale con la programmazione generale (Piano della Performance/PEG) o con altra deliberazione programmatica di settore, definisce i criteri generali di gestione degli impianti, determinando:

- la durata degli affidamenti o concessioni;
- le tariffe se dovute;
- il riparto di spese tra Comune e affidatario/concessionario, con particolare riguardo agli obblighi di manutenzione ordinaria, di norma a carico del gestore e straordinaria, di norma a carico del Comune;
- gli oneri in capo all'affidatario/concessionario e in capo al Comune;

2. La Giunta, inoltre, individua i criteri di affidamento/concessione nel caso di più richieste, nel rispetto dei seguenti criteri prioritari, da applicare congiuntamente o disgiuntamente:

- Associazioni o Società sportive che hanno sede ed operatività nel territorio di Bivona;
- Associazioni o Società sportive che dimostrino adeguata capacità di progettazione e gestione;
- Associazioni o Società sportive che si associano tra loro per la gestione congiunta di più impianti sportivi;
- Associazioni o Società sportive che svolgono attività nel settore giovanile e per fasce di utenti in condizioni di fragilità sociale con particolare riguardo a disabili ed anziani;
- Società sportiva non in possesso di un impianto proprio per la disciplina di cui si fa richiesta.

3. Al fine di dare attuazione a quanto previsto nel presente regolamento e agli atti di programmazione del Consiglio e della Giunta, annualmente il Responsabile del Dipartimento competente (Responsabile del Servizio Patrimonio o altro responsabile individuato dalla Giunta) provvede con apposita determinazione a:

- definire, quando già non esista, la mappatura degli impianti sportivi comunali distinguendo tra quelli non a rilevanza economica e quelli a rilevanza economica;
- individuare, quando non sia già in atto una convenzione pluriennale per la loro gestione, il tipo di rapporto convenzionale per la gestione degli impianti non a rilevanza economica;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- determinare, quando non sia già in atto un contratto pluriennale per la loro gestione, il tipo di affidamento per la gestione degli impianti a rilevanza economica tra quelli previsti dalla legge e quindi: contratto di appalto o contratto di concessione di servizi;
- individuare gli impianti sportivi, i locali e le aree accessorie che, per la loro conformazione e posizione, possono essere utilizzate per attività motorie, ricreative e sociali;
- individuare le fasce di utilizzo dell'impianto per le attività delle scuole, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, per le attività delle aggregazioni spontanee e per le attività del gestore non soggette a vincoli tariffari;
- stabilire i criteri per la programmazione dell'uso di ogni impianto nelle fasce individuate per le attività delle scuole, per le attività di base, per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, dal lunedì al venerdì compresi di ogni settimana.

TITOLO II

MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 - Modalità di gestione degli impianti

1. La gestione degli impianti sportivi indicati all'art. 3 del presente regolamento viene esercitata di norma in forma diretta ovvero in forma indiretta, mediante affidamento a terzi.
2. L'affidamento degli impianti con gestione a titolo oneroso¹ avviene nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei Contratti)
3. L'affidamento degli impianti a titolo gratuito², non a rilevanza economica, avviene mediante affidamento alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali e viene formalizzato per il tramite di una convenzione che disciplina i reciproci impegni.

Art. 7 - Vigilanza

1. Il gestore d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.
2. Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

¹ Gestione dalla quale il gestore tragga un utile ovvero venga remunerato dall'Ente per l'esercizio della sua attività.

² Gestione dalla quale il gestore non tragga alcun utile in quanto lo svolgimento delle attività viene prestato a titolo gratuito o da associazione senza scopo di lucro.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

3. Il gestore, ed il competente servizio comunale, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi rispettivamente ad essi conferiti.

4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sul gestore.

Art. 8 - Tipologia degli affidamenti

1. Le tipologie degli affidamenti a terzi sono le seguenti:

- a) affidamento per la gestione di impianti privi di rilevanza economica di cui all'art. 2, lett. g);
- b) affidamento per la gestione di impianti con rilevanza economica di cui all'art. 2, lett. f);
- c) concessione in uso dell'impianto, ivi comprese le palestre e gli impianti sportivi scolastici di proprietà comunale, per attività e manifestazioni di durata limitata nel tempo e comunque non superiore all'anno solare;
- d) affidamento ad Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro, ex art. 5 D. Lgs. 38/21, con contestuale intervento di rigenerazione, riqualificazione e/o ammodernamento dell'impianto e/o struttura.

TITOLO III

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

Art. 9 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. L'affidamento degli impianti non a rilevanza economica gestiti a titolo gratuito avviene mediante affidamento alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali e viene formalizzato per il tramite di una convenzione che disciplina i reciproci impegni. Lo schema di convenzione viene approvato dalla Giunta.

2. A tutela della massima trasparenza nella gestione dei beni pubblici, in ragione della natura dell'impianto, della sua storia e del suo contesto, ai fini dell'individuazione del soggetto più idoneo cui affidare la gestione, il servizio competente, potrà motivatamente procedere previo sondaggio informale ovvero con avviso di manifestazione di interesse.

3. Per sondaggio informale si intende un semplice avviso da pubblicarsi sul sito dell'Ente che contenga le seguenti indicazioni:

- Oggetto dell'affidamento: impianto sportivo (...) con la seguente consistenza (...);
- Durata del rapporto di gestione;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Requisiti di idoneità per gestirlo;
- Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste;
- Criteri di scelta per l'affidamento nel caso vi fossero più candidati.

4. Per avviso di manifestazione di interesse si intende un avviso articolato nel quale, le voci di cui sopra, sono integrate con quelle relative alle regole di scelta del soggetto cui affidare la gestione a seguito di valutazione comparativa di proposte progettuali e del relativo piano economico finanziario per la gestione dell'impianto.

5. Il Comune si riserva il diritto di usare la struttura sportiva per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, manifestazioni sportive e non sportive organizzate, co-organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale), comunicando al concessionario data e ora della manifestazione almeno tre giorni prima dell'evento.

TITOLO IV

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

Art. 10 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

1. L'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica ovvero di impianti privi di rilevanza economica, ma per i quali il Comune attribuisca un corrispettivo di gestione, ulteriore rispetto il mero rimborso delle spese documentate di manutenzione dell'impianto, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dal D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il contratto (appalto o concessione) di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:

- a) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- b) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario (se trattasi di concessione);
- c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
- d) il pagamento da parte del gestore di tutte le utenze e dei consumi (se trattasi di concessione);

3. Il concessionario o affidatario ha facoltà di organizzare le attività senza vincoli tariffari, nei limiti previsti dalla convenzione. La Giunta può comunque indicare fasce orarie e/o categorie di utenti deboli cui applicare tariffe agevolate per la diffusione della pratica dello sport, che devono essere inseriti nel contratto o convenzione e rispettati dall'affidatario/concessionario a pena di decadenza.

4. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo viene definita con proprio atto dalla Giunta comunale.

5. La Giunta comunale definisce inoltre con deliberazione:

- a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e gestore;
- b) gli indicatori di efficienza gestionale;
- c) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

d) la durata del rapporto giuridico, che verrà indicata negli atti di affidamento di cui al comma 1.

5. Il Comune si riserva il diritto di usare la struttura sportiva per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, manifestazioni sportive e non sportive organizzate, co-organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale), concordando con l'affidatario/concessionario data e ora della manifestazione con congruo anticipo (gg. 5) e nel rispetto delle attività programmate, per un numero di giornate stabilite nell'atto di affidamento o concessione.

TITOLO V

CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 11 - Concessione in uso

1. La concessione in uso è il provvedimento con il quale il Responsabile di P.O. autorizza l'uso di un impianto sportivo per un periodo limitato (mesi, giorni, ore) dietro un corrispettivo espressamente stabilito con deliberazione della Giunta, o a titolo gratuito se ne ricorrono i presupposti. Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive dilettantistiche, associazioni sportive, enti di promozione sportiva iscritti al CONI a altre federazioni sportive mieli e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di gare e manifestazioni.

2. La concessione è a titolo gratuito per manifestazioni ed attività senza fine di lucro.

3. Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle associazioni e società sportive o altre associazioni senza scopo di lucro, o privati solo in orario extrascolastico, e previo accordo con il Dirigente dell'Istituto Scolastico.

4. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità comunale.

Art. 12 - Iter di concessione in uso

1. Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sportivi sono tenuti a presentare apposita domanda almeno 3 (tre) giorni prima dell'evento isolato e almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio del campionato. Nella prima ipotesi la concessione deve essere rilasciata, ricorrendone i presupposti, entro la data dell'evento.

2. La Giunta definisce con proprio atto di cui al precedente art. 5 i criteri generali di assegnazione in uso ai quali si dovrà attenere il Responsabile di P.O. competente, tenendo conto dei criteri prioritari di cui al citato art. 5 e dei seguenti ulteriori elementi:

- disciplina praticata;
- livello del campionato cui partecipa l'Associazione;
- risultati agonistici ottenuti;
- numero degli atleti tesserati;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- anni di attività dell'Associazione;
 - attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare;
 - orario e giorno in cui si intende utilizzare l'impianto.
3. Quando la richiesta viene effettuata per un periodo superiore a mesi tre e/o per la partecipazione a campionati, il responsabile di P.O. adotta il provvedimento dirigenziale di concessione in uso della struttura o, motivatamente, di diniego, entro il termine di 60 giorni.
4. Al fine di dare la massima trasparenza alla procedura di gestione e fruizione degli impianti sportivi nelle ipotesi di cui al comma 3, previa acquisizione della richiesta di concessione in uso dell'impianto, il Responsabile di P.O. pubblica per 15 giorni un avviso all'albo on line, sul sito web e in altri luoghi accessibili, per raccogliere altre eventuali richieste di concessione in uso.
5. Al fine di garantire la massima diffusione della pratica sportiva e il più ampio accesso alle strutture comunali, compatibilmente con le esigenze di allenamenti e competizioni, può essere concesso l'uso delle strutture sportive anche a più associazioni e società contemporaneamente, in orari e/o giorni diversi.

Art. 13 - Rinuncia, sospensione e revoca della concessione in uso

1. Il concessionario può in qualsiasi momento rinunciare alla concessione in uso dell'impianto sportivo. Qualora sia stato previsto un corrispettivo già versato anticipatamente, al concessionario che rinuncia alla concessione in uso della scadenza non è dovuto alcun rimborso.
2. Il Comune si riserva il diritto di usare la struttura sportiva per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, manifestazioni sportive e non sportive organizzate, co-organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale), comunicando al concessionario data e ora della manifestazione almeno tre giorni prima dell'evento.
3. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione in uso per motivi di pubblico interesse, salvo il diritto alla retrocessione del corrispettivo versato per il periodo in cui il concessionario non ha potuto beneficiare o a seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. In quest'ultimo caso nulla è dovuto al concessionario.

Art. 14 - Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi per lo svolgimento per manifestazioni non sportive: concerti, eventi culturali, riunioni, etc, compatibilmente con l'attività sportiva programmata e subordinatamente al versamento di apposita cauzione da parte del richiedente e del corrispettivo nella misura fissata dalla Giunta qualora l'evento preveda il pagamento del biglietto di ingresso o altre entrate da sponsorizzazione e similari.

TITOLO VI

CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 15 Affidamento in gestione gratuita ex art. 5 del D. Lgs n. 38/2021

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare al Comune un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di un impianto o struttura sportiva esistente sul territorio e per la successiva gestione. La gestione deve essere finalizzata a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile.
2. Se il Comune riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Pubblicazione e Trattamento dei dati

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul portale web del Comune di Bivona. Viene inoltre pubblicato permanentemente nella raccolta ufficiale dei regolamenti comunali tramite pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – Sottosezione "Disposizioni Generali – Atti Generali" ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.

Art. 17 Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione successiva alla esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.